



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 12 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dip. Gimmelli Marinella nata a Napoli il 27/11/1950 matr. 12118 c.f. GMMMNL50S67F839C;

Ex Dip. Macarone Palmieri Angela nata a Carinola il 21/07/1944 matr. 12956 c.f. MCRNGL44L61B781M;

Dip. Coletta Maria Teresa nata a San Felice a Cancelli il 01/01/1955 matr.10766 c.f. CLTTSM55A41H834E;

Dip. Salzano Federico nato a Napoli il 26/11/1952 matr. 12155 c.f. SLZFR52S26F839X;

Dip. Lorenzo Elvira nata in Egitto il 19/11/1958 matr. 11863 c.f. LRNLVR58S59Z336G;

Ex Dip. Barretta Enrico nato a Napoli il 09/04/1951 matr. 11632 c.f. BRRNRC51D09F839I;

Dip. De Blasio Antonio nato a Pietravairano il 01/04/1952 matr.10767 c.f. DBLNTN52D01G630V;

Ex Dip. Giordano Salvatore nato a Napoli il 19/04/1945 matr. 11833 c.f. GRDSVT45D19F839V;

Dip. Marotti Giuliana nata a Benevento il 16/02/1954 matr. 10616 c.f. MRTGLN54B56A783L;

Ex Dip. Volpe Rosario nato a Napoli il 12/08/1946 matr. 12055 c.f. VLPRSR46M12F839B;

Avvocati: Turrà Sergio c. f. TRRSRG50E20F8390 **Vallifuoco** Daniela c. f. VLLDNL71E49F839D---
Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: differenze retributive, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 136470 del 26/02/2016 (prat.n. 8729/2013 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

8489/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 28/10/2015 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 02/12/2015.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento della domanda attorea proposta dai predetti ricorrenti volta alla condanna e al pagamento da parte della Regione Campania degli interessi legali dal 01/09/86 fino al 30/03/2003, nonché al pagamento dell'emolumento retributivo sull'anzianità di servizio non corrisposto dal marzo 2003 al febbraio 2004 e la condanna di quanto trattenuto illegittimamente dall'Ente con gli interessi dal marzo 2003, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme: Gimmelli Marinella €. 313,31 (emolumento non pereccetto); €.3.104,89 (trattenuta illegittima); Macarone Palmeri Angela €. 313,31 (emolumento non pereccetto); Coletta Teresa Maria €.313,31 (emolumento non pereccetto); €.6.387,99 (trattenuta illegittima); Salzano Federico €.313,31 (emolumento non pereccetto); €.2.173,33 (trattenuta illegittima); Lorenzo Elvira €.313,31 (emolumento non pereccetto); €.2.578,61 (trattenuta illegittima); Barreta Enrico €.313,31 (emolumento non pereccetto); €.5.861,99 (trattenuta illegittima), De Blasio Antonio €.313,31 (emolumento non pereccetto); €.6.397,70 (trattenuta illegittima); Giordano Salvatore €.313,31 (emolumento non pereccetto); Marotti Giuliana €.313,31 (emolumento non pereccetto); €. 1.837,91(trattenuta illegittima); Volpe Rosario €.313,31 (emolumento non pereccetto), condannando la Regione al pagamento delle predette somme;

Il tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di 1/2 condannando la Regione Campania al pagamento del residuo che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre contributo unificato pari a €.330,00, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 145258 del 01/03/2016 ha richiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot . n. 498977 del 21/07/2016, che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla predetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.8489/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 28/10/2015 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 02/12/2015.

TOTALE DEBITO

€. 34.723,76

Ex Dip. Gimmelli Marinella matr. 12118

Emolumento non pereccetto

€ 313,31

Trattenuta Illegittima

€ 3.104,89

€ 3.418,20

Scheda debiti fuori bilancio Gimmelli + altri + Avv

pag. 2 di 4



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

Ex Dip. Macarone Palmieri Angela matr. 12956

Emolumento non percepito

€ 313,31

Dip. Coletta Teresa Maria matr. 10766

Emolumento non percepito

trattenuta illegittima

€ 313,31

€ 6.387,99

€ 6.701,30

Dip. Salzano Federico matr. 12155

Emolumento non percepito

trattenuta illegittima

€ 313,31

€ 2.173,33

€ 2.486,64

Dip. Lorenzo Elvira matr. 11863

Emolumento non percepito

trattenuta illegittima

€ 313,31

€ 2.578,61

€ 2.891,92

Ex dip. Barretta Enrico matr. 11632

Emolumento non percepito

trattenuta illegittima

€ 313,31

€ 5.861,99

€ 6.175,30

Dip. De Blasio Antonio matr. 10767

Emolumento non percepito

trattenuta illegittima

€ 313,31

€ 6.397,70

€ 6.711,01

Ex dip. Giordano Salvatore matr. 11833

Emolumento non percepito

€ 313,31

Dip. Marotti Giuliana matr. 10616

Emolumento non percepito

trattenuta illegittima

€ 313,31

€ 1.837,91

€ 2.151,22

Ex dip. Volpe Rosario matr. 12055

Emolumento non percepito

€ 313,31

• Competenze per spese legali avv.ti **Turrà S./Vallifuoco D.** € 3.248,24



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12
(Punto 3 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 136470 dell'Ufficio Speciale Advocatura regionale ;
- Sentenza n. 8489/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 28/10/2015 e notificata in forma esecutiva, a questa Amministrazione il 02/12/2015;
- prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot. n. 498977 della U.O.D. 03

Napoli, 01/09/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
numero R.G. 12268/2013**

**Dipp. Gimmelli Marinella ed altri
Avv.ti Turrà S. e Vallifuoco D.**

Diritti e onorari			2.000,00
spese generali	15,00%	2.000,00	<u>300,00</u>
			2.300,00
CPA	4%	2.300,00	<u>92,00</u>
			2.392,00
IVA	22%	2.392,00	526,24
TOTALE FATTURA			2.918,24
RITENUTA	20%	2.300,00	460,00
NETTO A PAGARE			2.458,24
Contributo unificato come in sentenza			330,00
Totale 2.918,24 + 330,00			3.248,24

1939

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0136470 26/02/2016 12,20

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
29 FEB. 2016

CC- 8729/2013, 3859/2014 – Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza in tabella, rese nei procedimenti
emarginati.

Attore	Sentenza	Autor.Giudiz.
Gimmelli Marinella +altri	8489/15	Trib. Napoli Lavoro
Santangelo Sergio +altri	8592/15	Trib. Napoli Lavoro


IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

008779/13

03

Sentenza n. 8489/2015 pubbl. il 28/10/

RG n. 14245/20.

copie es. giud.

14245/2013

2 copie Es. proc
2 copie Es. seg

x 10

STUDIO LEGALE
AVV. SERGIO TURRA
Patronato, 24
NAPOLI - Via S. Lucia, 24
Tel./Fax 081 551 33 54



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. *Turra e Vallifuoco*
Richiedenti
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73/N. 533)
Napoli, *3/11/2015*
Il Cancelliere

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Aquilina Piccolichiti ha pronunciato all'udienza odierna la seguente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMP.
STRUTTURA DI SUPPORTO TEC.
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIU.

SENTENZA

1355

2 DIC 2015

Nella causa iscritta al n. R.G. 14245/2013

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRA

GIMMELLI Marinella, BARRETTA Enrico, COLETTA Teresa Maria, DE BLASIO Antonio, GIORDANO Salvatore, LORENZO Elvira, MACARONE Palmieri Angela, MAROTTI Giuliana, SALZANO Federico, VOLPE Rosario difesi dagli avv.ti SERGIO TURRA' e DANIELA VALLIFUOCO;

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA difesa dall'avv. DI LASCIO ALBA;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.3.2013 i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere stati assunti con contratti a termine da enti di formazione professionale ENAIP CAMPANIA, ANCIFAP e altri, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli; che con l.r. 22/04/82 n. 24 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con l.r. 06/10/82 n. 62 si è stabilito (art. 1 comma 2) che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con l.r. 09/07/84 n. 32 veniva istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda previo superamento di un concorso; che con l.r. 18/07/91 n. 14 fu disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 01/01/92, del personale suddetto dichiarato idoneo, con il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/07/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 01/09/86 al 31/12/91; che avverso detta

E 33
2015

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0841256 04/12/2015 09,51
Mitt. : GIMMELLI MARINELLA

Ass. : Advocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.



delibera proponevano impugnativa innanzi al TAR; che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2 comma 2 l.r. 18/07/91 n. 14, dichiarata da Corte cost. 13/04/00 n. 109, con l.r. 20/03/01 n. 2 veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31/08/86 presso gli enti soppressi; che nel marzo del 2003 la Regione dava corso al pagamento degli importi maturati dal 01/09/86 fino al 31/12/02 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa; che i ricorrenti prendeva cognizione di quanto ricevuto solo nell'aprile 2003 mese in cui percepivano la retribuzione del precedente mese, si avvedevano così di aver ricevuto quanto indicato ma senza pagamento di accessori.

In aggiunta alcuni dei ricorrenti constatavano come, da parte della datrice di lavoro, sempre in sede di corresponsione della retribuzione di marzo 2003, senza alcuna precedente comunicazione, si fosse proceduto a ridurre la retribuzione, operando una trattenuto di importi senza alcuna specificazione né titolo di sorta.

Rilevavano, poi, che l'emolumento retributivo discendente dalla previsione normativa di cui alla L.R. 2/2001 veniva corrisposto solo a far data dal mese di marzo 2004, con omissione del pagamento per i mesi da aprile 2003 (12 mesi oltre 13ma).

Tanto premesso, chiedevano, come si evince dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo e dei conteggi, la condanna della regione al pagamento di interessi legali dal 01/09/86 fino al 30/3/2003, nonché chiedevano il pagamento dell'emolumento retributivo sull'anzianità di servizio non corrisposto dal marzo 2003 al febbraio 2004, la condanna di quanto trattenuto illegittimamente con gli interessi dal marzo 2003, condanna complessiva secondo gli importi analiticamente indicati in ricorso.

La Regione si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione per i crediti maturati e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

La domanda è parzialmente fondata.

Con l.r. 22/04/82 fu istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva l.r. 06/10/82 n. 62, all'art. 1 si è quindi stabilito che «ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla L.R. 30 luglio 1977 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con L.R. 22 aprile 1982 n. 24, sempreché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981».

I ricorrenti, dipendenti degli enti di formazione a far tempo dal 16/11/78 dal settembre 1986, sono transitati nella Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.

Con la legge regionale 14 del 1991 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 comma 3 l.r. 32/1984 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; con la successiva legge regionale 2/2001, all'art. 4 comma 2, si è stabilito che: «La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere: "(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"».

L'art. 3 comma 3 legge regionale 32/1984, per effetto della modifica operata dalla legge 2/2001, risulta pertanto così formulato: «ove il trattamento economico in atto presso i centri di

formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza». Dunque con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della legge regionale 32/1984 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/08/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi. Pertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03.

I ricorrenti rivendicano in primo luogo il pagamento degli accessori non corrisposti dalla Regione sulle somme arretrate e chiedono, pertanto il pagamento degli interessi sulle somme via via rivalutate per il periodo dal 1.9.1986 al 30.3.2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse dal 1.9.86 al 31.12.94.

Rispetto a tale domanda occorre esaminare l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla convenuta.

A tal fine occorre verificare il momento di decorrenza dell'insorgenza del diritto, atteso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cc).

Ebbene, deve ritenersi che la decorrenza maturi solo dalla legge regionale 2/2001 e, dunque, dalla sua entrata in vigore il 27.3.2001 pari al giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

Invero ai fini della determinazione del momento in cui è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che sono state spontaneamente erogate dalla convenuta, giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui, nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e quindi dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva (vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc.).

Si afferma ancora che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale e, quindi, non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico (vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004).

Ritiene quindi il Giudicante, aderendo ad autorevoli precedenti della sezione, che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta.

In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può essere

imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L.R. 2/2001.

Da tale premessa, occorre allora verificare se ricorre la prescrizione, come eccepito dalla Regione.

Alla luce della cronologia dei documenti prodotti e delle note attoree del 30.9.2014, risulta che i ricorrenti hanno inoltrato per la prima volta atti interruttivi della prescrizione solo nel marzo 2008 (cfr. allegato 10 produzione di parte ricorrente).

Dunque, dal 27.3.2001 (data di insorgenza del credito) al 3.2008 (richieste di pagamento) è decorsa la prescrizione quinquennale per l'intero credito.

Né è possibile ritenere, come pare sostenere parte ricorrente, che il pagamento del salario avvenuto a marzo 2003 costituisca *ex se* un riconoscimento del debito e, dunque, abbia efficacia interruttiva.

Invero, ai sensi dell'art. 2944 cc, "*La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere*": conseguentemente, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento (Cass. 4324/2010).

Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, certamente non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.

Nella specie, manca ogni allegazione in ordine alla possibilità di conferire al pagamento delle somme, operato dalla Regione, il valore di riconoscimento del debito relativo agli accessori: in atti risulta allegata solo la busta paga di marzo 2003 con individuazione della somma ottenuta a titolo di salario, da cui non è evincibile alcuna volontà dell'ente locale di ritenere parziale il pagamento effettuato e di riservarsi di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori a titolo di accessori (cfr. Cass. 18904/2007).

Sulla domanda di pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L. R. 2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004, la convenuta non ha formulato alcuna contestazione.

Per la non contestazione, è noto che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda i "*fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda*" il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre, già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue "*difese di fatto*"; deve parimenti proporre le sue "*difese in diritto*".

L'onere di contestazione tempestiva è desumibile, altresì, da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere

probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/06/2005, n. 12636).

Essendo pacifici i fatti storici, la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento degli arretrati nella misura indicata in ricorso.

Anche sulla domanda di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003 ai ricorrenti (ad eccezione di Macarone, Giordano e Volpe), nessuna contestazione specifica è stata formulata dalla convenuta; la Regione va, pertanto, condannata al pagamento delle somme trattenute nella misura indicata in ricorso.

Spettano pertanto le seguenti somme:

- Gimmelli Marinella € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.104,89 (trattenuta illegittima);
- Macarone Palmieri Angela € 313,31 (emolumento non percepito);
- Coletta Teresa Maria € 313,31 (emolumento non percepito); € 6387,99 (trattenuta illegittima);
- Salzano Federico € 313,31 (emolumento non percepito); € 2.173,33 (trattenuta illegittima);
- Lorenzo Elvira € 313,31 (emolumento non percepito); € 2578,61 (trattenuta illegittima);
- Barretta Enrico € 313,31 (emolumento non percepito); € 5861,99 (trattenuta illegittima);
- De Blasio Antonio € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.397,7 (trattenuta illegittima);
- Giordano Salvatore € 313,31 (emolumento non percepito);
- Marotti Giuliana € 313,31 (emolumento non percepito) e € 1.837,91 (trattenuta illegittima);
- Volpe Rosario € 313,31 (emolumento non percepito);

Per l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, con condanna della convenuta soccombente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo anche tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:

Gimmelli Marinella € 313,31 (emolumento non percepito); € 3.104,89 (trattenuta illegittima);
Macarone Palmieri Angela € 313,31 (emolumento non percepito);

Coletta Teresa Maria € 313,31 (emolumento non percepito); € 6387,99 (trattenuta illegittima);
Salzano Federico € 313,31 (emolumento non percepito); € 2.173,33 (trattenuta illegittima);
Lorenzo Elvira € 313,31 (emolumento non percepito); € 2578,61 (trattenuta illegittima);
Barretta Enrico € 313,31 (emolumento non percepito); € 5861,99 (trattenuta illegittima);
De Blasio Antonio € 313,31 (emolumento non percepito); € 6.397,7 (trattenuta illegittima);
Giordano Salvatore € 313,31 (emolumento non percepito);
Marotti Giuliana € 313,31 (emolumento non percepito) e € 1.837,91 (trattenuta illegittima);
Volpe Rosario € 313,31 (emolumento non percepito);

- b) condanna la Regione al pagamento delle somme indicate nel capo precedente;
- c) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna la parte convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre contributo unificato pari a € 330,00, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Napoli, 28.10.2015

Il Giudice del lavoro
Aquilina Picciocchi

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
lo Uff. Giud. ha notificato l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mano
dell'impiegato addetto/a alla ricezione degli atti

cascone Maria Fortuna
2 DIC 2015

L'UFFICIO LEGISLATIVO
DE LUCA ALBERTO

DELEGATO
GIO. T. A
S. T. A
G. T. A
1991 33 24



55-14-03

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane
Unità Operativa Dirigenziale
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0498977 21/07/2016 10,15

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadramento del personale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18.



21 LUG. 2016

Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane
SEDE

Oggetto: Direttiva Presidenziale prot. 13919/UDCP/GAB del 9/9/2015
Sentenza n. 8489/2015 del Tribunale di Napoli

In riscontro alla nota prot. 145258 del 01/03/2016 si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 e sulla scorta della documentazione agli atti, una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto. La sentenza n. 8489/2015 del Tribunale di Napoli accoglie parzialmente il ricorso promosso dai dipendenti Gimmelli Marinella +altri, appartenenti al contingente di personale ex L.R. 32/84, condannando la Regione come in seguito descritto.

Il contenzioso in questione scaturisce da quanto disposto dalla L.R. 2/2001 che ha modificato il testo della previgente L.R. 32/84 in virtù della quale i ricorrenti, dipendenti a tempo determinato di centri di formazione, erano transitati nel ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non docente istituito presso la Giunta Regionale.

Come si legge nella decisione, infatti, "l'art. 3 della L.R. 32/84, per effetto della modifica operata dalla L. 2/2001, risulta così formulato: *Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza.* Dunque, con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L.R. 32/84 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/8/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi".

Sempre dalla lettura della decisione, ed è altresì ammesso dai ricorrenti, emerge che nel marzo 2003 la Regione ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tale titolo dal 1/9/1986 al 31/3/2003.

I dipendenti, pertanto, proponevano ricorso al Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento degli interessi legali "dal 1/9/1986 al 31/3/2003", il pagamento sia dell'emolumento retributivo sull'anzianità di servizio non corrisposto dal marzo 2003 al febbraio 2004 che di quanto trattenuto con relativi interessi dal marzo 2003 secondo gli importi analiticamente indicati nel ricorso.

In occasione del ricorso l'ex Settore Stato Giuridico, limitatamente a quanto di propria competenza, sottolineava l'infondatezza della richiesta atteso che solo a far data dalla L.R. 2/2001 era stato legislativamente affermato - in maniera costitutiva - il diritto dei ricorrenti all'inquadramento "nei ruoli della Giunta Regionale con decorrenza 1/9/1986", prima fissato al

1/1/1992 ex lege 14/91. Da quella data maturava, pertanto, il diritto degli stessi alla percezione degli importi dovuti, concretamente erogati da questa Amministrazione nell'anno 2003.

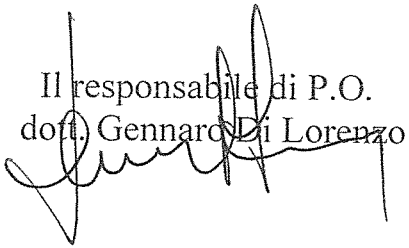
La tesi sostenuta è stata accolta dal Giudicante che ha affermato che solo a partire dall'entrata in vigore della L. 2/2001 i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e, dunque, gli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.

In relazione alla prescrizione oggetto del ricorso da parte della convenuta Regione Campania il Giudicante ha riconosciuto la tesi di quest'ultima sancendo *"Alla luce della cronologia dei documenti prodotti e delle note attoree dal 30.09.2014, risulta che i ricorrenti hanno inoltrato per la prima volta gli atti introduttivi della prescrizione solo nel marzo 2008. Dunque dal 27.03.2001 (data di insorgenza del credito) al 03/2008 (richiesta di pagamento) è decorsa la prescrizione quinquennale dell'intero credito"*.

Atteso che la convenuta Regione, in relazione alla domanda di pagamento dell'emolumento retributivo sull'anzianità maturata ex L.R.2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003/febbraio 2004, non ha formulato alcuna contestazione il Giudice ha condannato, la parte convenuta, al pagamento degli arretrati, in favore dei ricorrenti, nella misura quantificata in ricorso, in parziale accoglimento dello stesso compensando le spese di lite nella misura di $\frac{1}{2}$ e condanna la Regione al pagamento del residuo che liquida in complessivi €2.000,00 oltre contributo unificato, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Anche sulla domanda di restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003 ai ricorrenti non essendo stata formulata nessuna contestazione specifica la Regione è stata condannata al pagamento delle somme trattenute nella misura indicata da parte ricorrente.

Il responsabile di P.O.
dott. Gennaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.
Dott.ssa Patrizia Santillo

